

21.2.2024

A9-0445/282

Emendamento 282
Petar Vitanov, Achille Variati
a nome del gruppo S&D

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla conversione della patente.

Emendamento

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare, ***anche in relazione al raggiungimento della soglia di punti di demerito nel quadro del sistema nazionale a punti di demerito***, e, se necessario, può procedere a tal fine alla conversione della patente.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/283

Emendamento 283
Petar Vitanov, Achille Variati
a nome del gruppo S&D

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Sistema a punti di demerito

Gli Stati membri possono istituire il sistema a punti di demerito più adeguato in funzione delle loro esigenze e circostanze, inclusa una serie di sanzioni fisse almeno per le infrazioni gravi in materia di sicurezza stradale contemplate nella [proposta di direttiva sulla repressione transfrontaliera delle infrazioni stradali 2023/0052(COD)].

Durante il periodo di prova per i conducenti neopatentati gli Stati membri possono introdurre sanzioni più severe nell'ambito dei sistemi a punti di demerito. Gli Stati membri possono altresì stabilire regimi di sanatoria in caso di buona condotta e non ripetizione delle infrazioni di minore gravità.

La Commissione può emanare orientamenti sulle migliori pratiche e fornire riferimenti per facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione transfrontaliera tra gli Stati membri disposti a cooperare, anche attraverso RESPER.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/284

Emendamento 284
Petar Vitanov, Achille Variati
a nome del gruppo S&D

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d) rispettivamente, gli Stati membri **rilasciano** le patenti di guida, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per le categorie B e C contrassegnate con il codice dell'Unione 98.02 di cui all'allegato I, parte E, ai richiedenti che abbiano compiuto 17 anni di età.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d) rispettivamente, gli Stati membri **possono rilasciare** le patenti di guida, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per le categorie B, C e **CI** contrassegnate con il codice dell'Unione 98.02 di cui all'allegato I, parte E, ai richiedenti che abbiano compiuto 17 anni di età. ***Gli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni di cui al paragrafo 1 riconoscono reciprocamente le patenti di guida rilasciate alle condizioni ivi stabilite.***

Or. en

21.2.2024

A9-0445/285

Emendamento 285
Petar Vitanov, Achille Variati
a nome del gruppo S&D

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni per i conducenti inesperti che guidano con un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/ml e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni per i conducenti inesperti che guidano con un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/ml ***o sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti. In entrambi i casi le autorità preposte all'applicazione della legge stabiliscono una soglia di misurazione tecnica della tolleranza zero sulla base del più basso limite di quantificazione che tiene conto dell'esposizione passiva o accidentale*** e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie ***e possono includere il ritiro della patente di guida. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione del limite di 0,0 g/ml e del sistema di tolleranza zero per le sostanze psicoattive illecite a tutti i conducenti.***

Or. en

21.2.2024

A9-0445/286

Emendamento 286
Petar Vitanov, Achille Variati
a nome del gruppo S&D

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire norme specifiche applicabili ai conducenti inesperti con patente di guida di categoria B per quanto concerne la massa e la potenza del motore dei veicoli, limitando la potenza netta massima autorizzata a 55 kW/t e la potenza massima assoluta a 200 kW durante il periodo di prova. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni per i conducenti inesperti per quanto concerne la soglia massima autorizzata per la massa e la potenza del motore del veicolo guidato e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/287

Emendamento 287
Petar Vitanov, Achille Variati
a nome del gruppo S&D

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Istruttori

1. Gli istruttori di guida soddisfano norme minime. Entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 21, al fine di stabilire requisiti specifici in materia di istruttori, che comprendono almeno:

- (a) le competenze richieste agli istruttori di guida;***
- (b) le condizioni generali;***
- (c) la qualificazione iniziale;***
- (d) la garanzia di qualità e l'apprendimento permanente;***
- (e) i diritti acquisiti.***

La Commissione può successivamente modificare tali atti delegati per tenere conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.

2. Gli istruttori di guida che lavoravano come tali anteriormente a ... [data di entrata in vigore della presente direttiva] sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.

Or. en